

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 71-36507/2010

OGGETTO: COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Francesco al Campo, con deliberazione C.C. n. 33 del 05/08/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 108/2010*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico diffuse modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- ridefinizione della destinazione d'uso di porzioni di aree di modesta entità dovute alla presenza di vincoli di varia natura che ne limitano l'edificabilità e conseguente modifica degli elaborati di Piano;
- riclassificazione di un'area già ad uso agricolo e ubicata in zona "NA", ad area produttiva di nuovo impianto "PN8" (mq 3.460);
- adeguamenti funzionali della viabilità comunale esistente;
- modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, volte ad una migliore applicazione delle prescrizioni, in materia di definizione dei tipi di intervento, limitazione all'edificazione e altri puntuali adeguamenti normativi di carattere gestionale dell'attività edilizia;
- la Variante registra un decremento della capacità insediativa residenziale pari a circa 10 abitanti teorici e una diminuzione delle superfici territoriali delle aree a destinazione produttiva, terziaria e ricettive pari a mq 3.486;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Francesco al Campo con deliberazione C.C. n. 33 del 05/08/2010, le seguenti **osservazioni**:
 - a) gli elaborati della Variante, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998: gli atti adottati e trasmessi (tavole di Piano e Norme Tecniche di Attuazione) documentano esclusivamente le parti del P.R.G.C. modificato e non consentono di individuare in modo esauriente i numerosi contenuti in variante; sottolineando che quanto sopra rilevato costituisce una carenza sotto il profilo dell'efficacia degli atti adottati, si suggerisce di porvi rimedio nella deliberazione di approvazione, valutando l'adozione degli opportuni atti integrativi;
 - b) l'individuazione dell'area produttiva di nuovo impianto "PN8" (mq 3.460) su aree agricole inedificabili, classificata dal P.R.G.C. vigente parte in *Classe II2* e parte in *Classe IIIa*, rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico mediante la redazione di idonei atti tecnici in linea idrogeologica da allegare alla Variante, come previsto dall'art 13.1 della *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 "*....si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
 - c) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Francesco al Campo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 06 ottobre 2010

f.to in originale
Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora